



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E IL GOVERNO DELLA MALAYSIA, DALL'ALTRA, FATTO A BRUXELLES IL 14 DICEMBRE 2022

Art. 22

illecite

1. Le Parti collaborano per garantire una politica contro le droghe illecite equilibrata mediante un coordinamento efficace tra le autorità competenti, comprese, a seconda dei casi, quelle responsabili della sanità, della giustizia, degli affari interni e delle dogane, con l'obiettivo di ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e le conseguenze negative dell'abuso di droghe per le persone e la società nel suo insieme e per prevenire più efficacemente la diversione dei precursori chimici. 2. Le Parti definiscono i metodi di cooperazione per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1. Le azioni si basano su principi concordati dalle Parti, tenendo conto delle convenzioni internazionali applicabili, della dichiarazione politica e della dichiarazione sui principi guida per la riduzione della domanda di droga, adottate dall'UNGA il 10 giugno 1998, e della dichiarazione politica e relativo piano d'azione sulla cooperazione internazionale verso una strategia integrata e equilibrata di lotta per affrontare il problema mondiale della droga, adottati dalla commissione Stupefacenti dell'ONU l'11-12 marzo 2009. 3. Le Parti procedono a scambi di competenze in settori quali l'elaborazione della legislazione e delle politiche riguardanti la creazione di enti e centri di informazione nazionali, la formazione del personale, la ricerca sugli stupefacenti e la prevenzione della diversione dei precursori utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope.

Versione in vigore dal 6 maggio 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022
Estremi	Legge 10 aprile 2026, n. 65
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-65-2026/art-22>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it